



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO  
NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* vedi intestazione digitale

*Class.* 34.43.01 / *Fasc.* 8.74.1/2021

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

*e. p. c.*

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Basilicata Dipartimento ambiente e energia - Ufficio  
compatibilità ambientale  
[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della  
Basilicata  
[sabap-bas@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-bas@pec.cultura.gov.it)

Alla Società MILANO ENERGY S.R.L.S.  
[milanoenergysrls@pec.it](mailto:milanoenergysrls@pec.it)

*Oggetto:* [ID: 7737] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un Impianto agrofotovoltaico e relative opere di connessione della Potenza di 20 MW in agro di Tolve (PZ).  
**Proponente: MILANO ENERGY S.R.L.S.**  
**Parere tecnico-istruttorio.**

**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";



\*

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

**VISTO** l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

**VISTO** il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

**VISTO** il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

**VISTO** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

**VISTO** l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

**VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

**VISTO** il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

**VISTO** l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>;

**CONSIDERATO** che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. LUIGI LA ROCCA l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;



**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

---

**CONSIDERATO** che la società MILANO ENERGY S.R.L.S., con nota del 23/11/2021, perfezionata in ultimo con nota del 06/07/2022 acquisita al prot. 1296 del 08/07/2022, ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO** che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla MILANO ENERGY S.R.L.S., rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO** che l'allora Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. 90169 del 19/07/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n.1689 del 19/07/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, per il progetto in esame si applicano tempi e modalità previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006 per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis.

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 1792 del 22/07/2022, la scrivente Soprintendenza Speciale per il PNNR ha richiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata di esprimere le proprie valutazioni in merito all'intervento in oggetto e al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e al Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, con nota n. 9859 del 10/08/2022, acquisita al prot. n. 2372 del 11/08/2022, ha comunicato alla scrivente la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l'espressione del parere endoprocedimentale;

**CONSIDERATO** che il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della DG-ABAP, con nota SS-PNRR\_UO2 n. 2528 del 18/08/2022 ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l'espressione del proprio contributo istruttorio;

**CONSIDERATO** che il Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP, per le vie brevi, ha concordato con quanto formulato dalla Soprintendenza competente circa la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l'espressione del proprio contributo istruttorio;

**CONSIDERATO** che la scrivente Soprintendenza Speciale per il PNNR, con nota n. 2611 del 22/08/2022, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP, ha comunicato alla Direzione Generale valutazioni ambientali dell'allora MiTE la necessità di produrre la documentazione integrativa atta a consentire l'espressione del parere di competenza;

**CONSIDERATO** che, la società MILANO ENERGY S.r.l.s., ha riscontrato con pec del 07/10/2022, acquisita al prot. n. 4315 del 10/10/2022, trasmettendo la documentazione integrativa richiesta da questa Soprintendenza Speciale con la predetta nota prot. n. 2611 del 22/08/2022;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. 4374 del 10/10/2022 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha comunicato alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata ed ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP l'avvenuta trasmissione della documentazione richiesta da parte del proponente richiedendo l'espressione del parere endoprocedimentale di competenza nelle more della pubblicazione di tale documentazione all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8638/12727?Testo=&RaggruppamentoID=11#form-cercaDocumentazione;>

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del procedimento di VIA, è pervenuta la seguente osservazione, pubblicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

- Società Inergia Lucania s.r.l. (prot. MiTE-2022-0100339 del 10/08/2022);

**CONSIDERATO** che, dall'esame dell'osservazione sopra citata, per quanto attiene agli aspetti di competenza, è doveroso sottolineare che la Società osservante, in qualità di titolare di un progetto (PUAR presentato in data antecedente a quello in esame) volto alla realizzazione ed esercizio di un parco eolico di potenza complessiva pari a circa 22,4 MW, da localizzarsi nel Comune di Tolve, in area contigua a quella destinata ad ospitare l'Impianto della Milano Energy, rileva alcuni elementi di interferenza localizzativa tra i due progetti *"che rendono incompatibile l'impianto eolico e il progetto agro-volatico, così come progettato dalla M.E."* ;

**PRESO ATTO** di quanto rappresentato dalla summenzionata osservazione del pubblico";

**VISTO E CONSIDERATO** che la società proponente, sulla base di quanto pubblicato sul sito del MASE, non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni alle Osservazioni presentate da parte del pubblico;

**CONSIDERATO** che, per quanto attiene al quadro programmatico:

**il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST)**, già elaborato dal Comitato permanente di promozione del turismo con il coordinamento della Direzione generale Turismo del MiBACT, ha posto nell'arco temporale del Piano il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese;

**il medesimo PST**, nel quadro della 'Strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne' (punto A.2.4) ha stabilito che:

- per destinazioni caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- indispensabile l'integrazione con le altre filiere presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agroalimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;

**il Piano turistico regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013)**, ha evidenziato che:

- lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario, come per le chiese rupestri, non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori ... di significativa rilevanza sono invece legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata...in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;

precisando inoltre che:

- il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
- il paesaggio ... può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;



- cammini storici, itinerari culturali, sentieri ... diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

**CONSIDERATO** inoltre quanto è emerso dal 'Primo rapporto sullo stato del paesaggio rurale', pubblicato nel settembre 2018 dall'Osservatorio laboratorio del paesaggio e dei beni culturali dell'Università degli studi di Firenze:

- I paesaggi rurali sono indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori ... Si tratta di complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

**VISTO** il citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

**CONSIDERATO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

**CONSIDERATO** che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

**CONSIDERATO** che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*.

**CONSIDERATO** che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

**CONSIDERATO** che, **per quanto attiene al quadro progettuale ed ambientale**, in merito alla procedura in esame e su richiesta di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui al protocollo n. 1792 del 22/07/2022, con nota prot. n. 13985 del 17/11/2022, acquisito al prot. n. 5781 del 17/11/2022, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, vista la documentazione pubblicata, ha formulato il proprio parere endoprocedimentale;

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, il Servizio III "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico" della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n.5918 del 22/11/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, **il Servizio II "Scavi e tutela del**



**patrimonio archeologico”** della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 7546 del 29/12/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

**RITENUTO** di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e dei Servizi II e III della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale;**

**ESAMINATI** gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e le integrazioni elaborate e le osservazioni pervenute dal pubblico, pubblicati sul sito web dell’Autorità competente;

**PREMESSO** che il progetto di cui trattasi è localizzato in località “Fontana Vasciledi” nel Comune di Tolve, in provincia di Potenza, e verrà allacciato alla Rete di Trasmissione Nazionale della Stazione Elettrica denominata “San Francesco” nel Comune di Oppido Lucano (PZ) e sarà composto da 8 sottocampi interconnessi tra loro;

**VISTO** che dalla cabina di impianto diparte il cavidotto interrato MT della lunghezza di circa 3,9 km e alla tensione di 20kV per il collegamento alla sezione a 20kV della stazione di utenza che verrà realizzata in prossimità della stazione di rete di “San Francesco” su un’area di circa 1.400 m<sup>2</sup> individuata catastalmente al foglio 25 particelle 596 del Comune di Oppido Lucano e sarà costituita da una sezione a 150 kV con isolamento in aria;

**CONSIDERATO** che l’impianto si estende su più lotti che ricadono nella porzione Nord-Est del territorio comunale di Tolve, a circa 8,5 km direzione nord-est del centro abitato; l’estensione complessiva dell’impianto sarà pari a circa 24,53 ha e la potenza complessiva dell’impianto sarà pari ad 19.989 kWp;

**VISTO** che l’impianto fotovoltaico è posizionato a terra e che il progetto prevede la posa in opera di 1240 strutture in acciaio ad inseguimento solare (tracker) ciascuna alloggiante 26 moduli fotovoltaici disposti in orizzontale su doppia fila;

**VISTE** le caratteristiche del progetto dell’impianto sintetizzate di seguito:

- 32.240 moduli in silicio policristallino da 620 Wp;
- Potenza totale in C.C. di 19989 KWp;
- 78 inverter da 250 KW;
- 8 cabine di Campo/Trasformazione con monoblocchi containerizzati (campo) o prefabbricati (consegna e sezionamento) in stabilimento;
- 1 cabina di Impianto;
- n. 8 trasformatori allocati in ognuna delle 8 cabine di trasformazione;
- viabilità interna al parco per le operazioni di costruzione e manutenzione dell’impianto e per il passaggio dei cavidotti interrati in MT e BT;
- cavidotto interrato di circa 3,9 km in MT (20kV) di collegamento tra le cabine di campo e la cabina d’impianto e da quest’ultima fino alla SSE - stazione di utenza;

Lungo tutto il perimetro del campo è prevista una recinzione in rete elettrosaldata, zincata con altezza complessiva di 2,5 m interrotta in corrispondenza della cabina di consegna e dei cancelli di accesso.

In corrispondenza delle cabine di campo sono previsti piazzali a servizio delle stesse con posa finale di materiale di cava stabilizzato.

Le strade interne all’area della stazione sono previste in asfalto e con una larghezza non inferiore a 4 m, e le piazzole per l’installazione delle apparecchiature saranno ricoperte con strato di ghiaione stabilizzato.



A

La stazione di utenza è ubicata in prossimità della esistente stazione di trasformazione; nella stazione di utenza sono localizzati due edifici prefabbricati in cls (edificio quadri e comando e controllo) a pianta rettangolare di dimensioni esterne cadauno pari 4 x 2,5 m e il secondo 12 x 2,5 m circa, con altezza fuori terra di ca. 4 m. La superficie coperta è di ca. 50 m<sup>2</sup> e la cubatura totale di ca. 200 m<sup>3</sup>;

**CONSIDERATO** che l'assetto vincolistico dell'area di riferimento (buffer di 5 Km), comprende aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 136 e dell'art.142 comma 1) lett. c), g), h), m), nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, di cui nello specifico:

#### Beni paesaggistici

1) indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- cod. BP136\_024 - Intero territorio comunale di Irsina in provincia di Matera, D.M. 7 marzo 2011 (GU n. 68 del 24 marzo 2011) – a circa 600 mt dall'impianto;
- cod. BP136\_032 - Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, D.G.R. n. 202200345 del 10/06/2022 - a circa 450 m dalla SSE e a circa 2,1 Km dall'impianto;

2) indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

2.1) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna":

- Fosso Gambarara, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- Fiume Bradano, Tutelato ex lege come fiume o torrente;
- Fosso di Mezzorotolo, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- Valle Nocellaro, Tutelato ex lege come fiume o torrente;
- Valle Fontana Vecchia, Valle Arenara, Fosso Varco, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- Torrente Alvo, Fiumara di Tolve, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- Vallone di S.Giovanni, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- Vallone la Mezzana di Tolve, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- Torrente Sn Chirico, Fosso Canapile, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- Torrente Percopo, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;

2.2) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. g) "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"

- Querceti mesofili e meso-termofili nelle immediate vicinanze dell'impianto (600 m);
- Formazioni igrofile e Formazioni arbustive termomediterranee nell'area di analisi;

2.3) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. h) "le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici".

Le aree interessate dall'impianto, ricadenti nel foglio 12 particella67, sono iscritte nello stato degli "arbitrari occupatori" del demanio civico comunale; le restanti particelle 53, 91, 66, 52, 35, 25, 36, 106, 26, 23, 22, 14, 111, 110, 113, 92 del foglio 12, le particelle 80, 77, 75, 74, 73, 65, 109, 108, 66, 67, 118 del foglio 11, le particelle 39, 38, 26, 131 del foglio 10 e le particelle 19, 35, 42 del foglio 24 sono da ritenersi estranee al demanio civico comunale.

2.4) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. m) "le zone di interesse archeologico":

- cod. BCA\_158d – Trignano (Oppido Lucano) – (D.CO.RE.PA.CU.n. 31 18/06/20 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004) a circa 2,5 km dall'area d'impianto;
- cod BP142m\_122–Piforni (Tolve) – (tutelata con D.M. 15/11/1990) a circa 4,8 km dall'area d'impianto.



## TRATTURI

- *Tratturo da Tolve a Gravina* (Tolve) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004) in alcuni casi in adiacenza all'impianto;
- *Tratturo Tratturo della Manna o Capata* (Tolve) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004) a circa 400 m;
- *Regio Tratturo Tolve-Gravina* (Irsina) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004) a circa 550 m;
- *Tratturo al Vriccio* (Tolve) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004) a circa 1,8 km;
- *Tratturo da Tolve a Irsina* (Tolve) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004) a circa 2 km;
- *Tratturo da Tolve a Genzano* (Tolve, Oppido Lucano) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004) a circa 3,7 km;
- *Tratturo comunale di Montepiano* (Tricarico) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004) a circa 3,8 km;
- *Tratturo Comunale di Irsina* (Genzano di Lucania) – (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004) a circa 5 km;

## Beni architettonici

- 1) Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze (buffer 5 km):

### TOLVE

- *Masseria Lichinchi – Caporale* (Tolve) - (D.S.R. n. 22 23/03/2016 art. 10 D.Lgs. 42/2004) a circa 2,7 km verso sud-ovest dall'area d'impianto;
- *Masseria Moles (Ex Masseria Cilento)* (Tolve) – (D.M. 14/02/1992 art. 45 D.Lgs. 42/2004) a circa 2,8 km verso sud-ovest dall'area d'impianto;
- *Masseria Moles già Mancuso* (Tolve) – (D.M. 15/09/1990 art. 45 D.Lgs. 42/2004) a circa 3,2 km verso sud-ovest dall'area d'impianto;

### IRSINA

- *Masseria di San Felice* (Irsina) – (D.M. 12/12/1989 art. 10 D.Lgs. 42/2004) a circa 1,8 km verso est dall'area d'impianto.

## Beni archeologici

- 1) *dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10 e 45)* gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Aree di vincolo archeologico individuate ai sensi degli artt. 10e 45 del CBCP:

- *Trigneto (Oppido Lucano)* – D.CO.RE.PA.CU.n. 31 del 18/06/20, posto a circa 2,5 km verso nord-ovest dall'area d'impianto, ma ad 850 m dalla stazione elettrica (ad ovest);
- *cod BP142m\_122 – Piforni* (Tolve) – D.M. 15/11/1990, posto a circa 4,8 km dall'area d'impianto;
- *San Gilio* (Oppido Lucano) – D.M. 18/06/1991 – posto a ca. 5 km dall'area impianto;
- *Sant'Anastasia* (Oppido Lucano) – D.M. 22/06/1991 – posto a ca. 5 km dall'area dell'impianto.

Nell'areale in esame (buffer 5 km) ricadono i seguenti tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22/12/1983:

- *Tratturo da Tolve a Gravina* (Tolve) in alcuni casi in adiacenza all'impianto;
- *Tratturo della Manna o Capata* (Tolve) a circa 400 m;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

[ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it)

- *Regio Tratturo Tolve-Gravina* (Irsina) a circa 550 m;
- *Tratturo al Vriccio* (Tolve) a circa 1,8 km;
- *Tratturo da Tolve a Irsina* (Tolve) a circa 2 km;
- *Tratturo da Tolve a Genzano* (Tolve, Oppido Lucano) a circa 3,7 km;
- *Tratturo comunale di Montepiano* (Tricarico) a circa 3,8 km;
- *Tratturo Comunale di Irsina* (Genzano di Lucania) a circa 5 km.

2) *esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1* (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice);

Nell'area dell'impianto in esame (considerando il buffer di 5 km) sono stati censiti *n. 55 siti, noti in letteratura* da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio, come indicato nella ViArch (A4\_Relazione Archeologica). Inoltre, i siti indicati con i nn. 41, 1, 42, 2 risultano in prossimità delle aree di impianto nel Comune di Tolve, mentre i siti nn. 7, 36, 37, 38, 39, 6, 34, 35 in prossimità della Stazione Elettrica di connessione nel Comune di Oppido Lucano (PZ);




Figura 1 - stralcio Elaborato A13.12a Carta dei vincoli Dlgs 42/2004

**CONSIDERATO**, inoltre che, il progetto interferisce anche con le fasce di rispetto previste dalla L.R. 54/2015, ovvero:

- buffer di 1 km dalle aree archeologiche;
- buffer da 301 m a 1 km dai beni monumentali esterni ai centri urbani;
- buffer di 3 km dai centri urbani;

- buffer di 5 km dai centri storici intesi come zona A ai sensi del D.M. 1444/68 prevista nello strumento urbanistico comunale vigente;
- buffer di 300 m dai tratturi – *interferenza diretta*;
- buffer di 150-500 m da fiumi, torrenti, corsi d'acqua (Beni di cui all'art. 142 c. 1 lett. c del D.Lgs. 42/2004) - *interferenza diretta*;




Figura 2 - stralcio Elaborato A13.13a Carta delle Aree LR54\_2015

**CONSIDERATO** che, il progetto ricade all'interno del comparto territoriale di interesse archeologico "Il Potentino", che comprende i territori dei comuni di Potenza, Vaglio, Tolve, Oppido Lucano, individuato come *area non idonea* ai sensi della L.R. 54/2015 secondo cui "il territorio costituisce già nella percezione della storiografia antica un comparto uniforme; i rinvenimenti archeologici relativi alle necropoli e agli abitati d'età arcaica e poi d'età lucane e il peculiare sistema insediativo delle ville d'età imperiale confermano una occupazione sparsa del territorio, rivelando casi di eccezionale livello, tutelati da provvedimenti, che non possono ritenersi isolati. All'interno dell'area si sviluppa una fitta rete fratturale. Inoltre, considerato che molte aree archeologiche sono già oggetto di progetti di valorizzazione, la progettazione di impianti di energia da fonte alternativa potrebbe creare interferenze

X

visuali che contrastano con i principi di tutela e valorizzazione del sito e del relativo contesto di giacenza”;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, *in riferimento agli aspetti paesaggistici*, l’area interessata dal progetto si inserisce in un contesto prevalentemente collinare con andamento orografico non acclive, intervallato da porzioni sub-pianeggianti e ricade in Zona “E1” AGRICOLA del vigente P.R.G. del Comune di Tolve approvato con D.P.G.R. n. 268/1998;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, ai fini della tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. si segnala che all’interno dell’areale individuato per la realizzazione del parco fotovoltaico e delle opere di connessione sono presenti le seguenti interferenze con aree sensibili:

- *Aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004: Intero territorio comunale di Irsina in provincia di Matera (a circa 600 m. dall’impianto) e Castello di Monteserico e territorio circostante (a circa 450 m dalla SSE e a circa 2,1 Km dall’impianto) ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, come meglio sopra esplicitati;*
- *Corsi d’acqua appartenenti alla categoria vincolata ai sensi dell’art. 142 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004: i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; in particolare, il più prossimo all’area del parco fotovoltaico è il Fosso Gambarara tutelato con R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900.*
- *Territori coperti da foreste e boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.*

**VALUTATO** che parte dell’impianto ricade all’interno di aree considerate non idonee per l’installazione di FER ai sensi della L.R. n 54 del 30/12/2015 e che parte dell’impianto è esterno alle aree considerate idonee all’installazione di FER ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199 dell’08/11/2021, in quanto ricadente nella fascia di rispetto di area tutelata ai sensi dell’art. 136 del Dlgs 42/04 (1 Km per gli impianti fotovoltaici);

**VALUTATO** nello specifico che, l’impianto fotovoltaico e le opere di connessione produrrebbero interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da componenti diffuse del paesaggio (boschi, corsi d’acqua e paesaggio agricolo) in considerazione anche degli effetti cumulativi, sequenziali e reiterativi derivanti dalla presenza di altri impianti FER già in esercizio e in fase di autorizzazione, come si evince dagli elaborati di progetto;

**CONSIDERATO E VALUTATO**, inoltre che, *in riferimento agli impatti cumulativi*, il contesto territoriale in cui l’impianto in esame si inserisce, è *caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori già realizzati, autorizzati o in corso di autorizzazione e di impianti fotovoltaici in procedura di valutazione statale* di cui nello specifico si riportano solo quelli più rilevanti in considerazione degli impatti cumulativi e delle principali interferenze con l’impianto in esame:

Parchi esistenti e/o con avvio del procedimento per richiesta di autorizzazione:

- richiesta di autorizzazione per impianto fotovoltaico di estensione di circa 29 ha (Proponente Torreenergy S.r.l.) – procedura VIA con ID VIP 7736;
- richiesta di autorizzazione per impianto agri-fotovoltaico (Proponente IOTA PEGASO S.r.l.) - procedura VIA con ID VIP 7500;
- richiesta di autorizzazione per impianto agri-voltaico (Proponente OMEGA CENTAURO S.r.l.) - procedura VIA con ID VIP 7501;



A

- 7 impianti fotovoltaici di più ridotte dimensioni in esercizio (come da elaborato integrativo A.13.18a "Stato di fatto Impianti FER");
- 1 impianto eolico di grande generazione autorizzato EogA\_0058 nel Comune di Oppido Lucano costituito da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 20.0MW;
- 1 impianto eolico in esercizio Eog\_036 nel Comune di Oppido Lucano costituito da 10 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 20.0 MW;
- 1 impianto eolico in esercizio Eog\_007 nel Comune di Tolve costituito da 7 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 14.7 MW;
- 1 impianto eolico in esercizio Eog\_035 nel Comune di Tolve costituito da 6 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 12.0 MW;
- Diversi impianti eolici in autorizzazione;
- diversi minieolici già in esercizio e ricadenti nell'area di analisi;




Figura 3 – Mappa degli impatti cumulativi

**VALUTATO** che, come si evince dalla mappa degli impatti cumulativi sopra riportata, il contesto di riferimento è ampiamente compromesso dalla presenza di impianti FER esistenti ed in corso di autorizzazione e che, di conseguenza, la realizzazione di un parco fotovoltaico di ben 24,5 ha costituirebbe un ulteriore elemento detrattore del paesaggio;

**RITENUTO**, quindi che, essendo il territorio in esame interessato da una molteplicità di richieste di autorizzazione di impianti FER, il cui effetto cumulo deve essere preso in considerazione ai sensi della L.R. n. 54/2015 nella valutazione dell'impatto paesaggistico e ambientale - La legge regionale, infatti, nella premessa stabilisce che si *"dovrà tener conto della situazione di base – impianti già realizzati – in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e dei potenziali effetti cumulativi del medesimo (anche in termini*

di co-visibilità) in rapporto ad altri progetti già autorizzati o presentati. La valutazione cui l'Amministrazione competente è chiamata non può esaurirsi nell'esame del progetto proposto quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio, ambientale e territoriale di fondo, né da proposte di progetti territoriali attigui" - la realizzazione complessiva degli impianti trasformerebbe significativamente, compromettendolo, il paesaggio in esame condizionandone fortemente i caratteri costitutivi ed identitari che oggi consentono di distinguerlo;

**VALUTATO** inoltre che, per quel che concerne gli **aspetti percettivi**, dagli elaborati di progetto (A.13.16a-b-c-d INTERVISIBILITÀ POTENZIALE STATO DI PROGETTO, A.13.20a-bINTERVISIBILITÀ CUMULATA, FOTINSERIMENTI) si evincono le seguenti criticità:

- dal territorio del Comune di Genzano di Lucania, area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, sarebbero visibili l'impianto in progetto ed altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di autorizzazione o già in opera, con un significativo effetto cumulo.
- dal territorio del Comune di Irsina, area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, sarebbero visibili l'impianto in progetto ed altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di autorizzazione o già in opera, con un significativo effetto cumulo.
- dalle aree sensibili del territorio di Oppido Lucano sarebbero visibili l'impianto ed altri impianti eolici con un significativo effetto cumulo;
- dalle aree sensibili del territorio di Tolve sarebbero visibili l'impianto ed altri impianti eolici con un significativo effetto cumulo;

**RITENUTO** nel merito che, collocandosi il parco fotovoltaico su un sito in altura, le opere di mitigazione, pur producendo effetto a breve distanza, perdono quasi interamente la loro efficacia da punti di vista più lontani, come evidenziato dai fotoinserimenti prodotti;



Foto 7b – Punto di Presa n° 7 Stato di Progetto

Figura 4: Stralcio Elaborato integrativo – Fotoinserimenti

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, *in riferimento agli aspetti della tutela dei beni architettonici*, dalla verifica degli impatti cumulativi, anche sulla base dei fotoinserti prodotti, si evince come l'impianto di progetto sia interamente visibile dalla *Masseria di San Felice* (Irsina), vincolata con D.M. del 12/12/1989 e distante circa 1,8 km dall'impianto;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, *in riferimento agli aspetti archeologici*, è opportuno evidenziare l'importanza dell'area in esame che risulta caratterizzata da un *alto potenziale archeologico*, in quanto occupata capillarmente da numerosi siti noti; in particolare la relazione archeologica allegata al progetto, redatta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, ha censito entro il buffer di 5 km, *n. 55 siti di interesse archeologico*, inquadrabili cronologicamente tra l'età del ferro ed il Medioevo, alcuni con continuità di vita anche in età Moderna.

**VALUTATO** nel merito, che le numerose presenze segnalate attestano l'importanza archeologica dell'intero territorio esaminato, particolarmente favorevole all'insediamento ai fini dello sfruttamento agricolo, soprattutto in età romana (per es. il sito n. 3\_Forleto Vecchio, non tutelato), e confermato ancora oggi da una capillare occupazione fatta di masserie storiche in parte abbandonate e in parte in uso come aziende agricole che risultano collocate lungo vie di comunicazione (tratturi, tracciati viari di età romana o preesistenti), alcune delle quali tutelate con D.M. 22/12/1983;

**VALUTATO** inoltre che, nella valutazione presente nell'elaborato integrativo *A.4.4 Carta del rischio archeologico*, viene espresso rischio basso e medio-basso nelle aree destinate ad ospitare l'impianto fotovoltaico e nell'area della stazione Utenza Condivisa ma si rilevano, dallo stesso elaborato, che i siti nn. 1, 2, 41 e 42 sono posti nelle immediate vicinanze del parco e i siti nn. 6, 7, 37, 38, 39 e 36 in prossimità della SE Terna;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che le opere in progetto, in particolare il cavidotto, presentano *interferenza diretta con il tratturo 215\_ Tolve – Gravina*, tutelato dal D.M. 22/12/1983, per la quale è stato espresso un rischio medio-basso e con le relative fasce di rispetto;

**CONSIDERATO E VALUTATO** inoltre, che l'area di progetto ricade nelle immediate vicinanze del sito archeologico *Trigneto* (tutelato con D.CO.RE.PA.CU. n. 31 18/06/20 artt. 10-13D.Lgs. 42/2004), posto a 2,5 km dalle aree di impianto e a ca. 850 m dalla stazione elettrica, mentre nel buffer in esame di 5 km rientra anche il vincolo della *località Piforni* (D.M. 15/11/1990 – ca. 4,8 km dalle aree di impianto);

**RITENUTO** che, alla luce di quanto sopra considerato e valutato, tutti i suddetti elementi descritti farebbero propendere per un più alto potenziale archeologico delle aree ed un conseguente maggiore rischio di interferenza delle opere con beni archeologici subsistenti;

**RITENUTO**, quindi, che la realizzazione dell'impianto, considerato già il forte impatto determinato dalla presenza di altri impianti FER, rappresenterebbe un notevole rischio per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso rappresentato da siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi;

**RITENUTO**, dunque che, seppur sia stato valutato opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, il progetto rimane soggetto alle disposizioni di cui al comma 8 e ss. del succitato art. 25;

**CONSIDERATO** che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel redigendo PPR della Regione Basilicata bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici;

**CONSIDERATO** che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;



**VISTO** l'art. 9 comma 2 della Costituzione;

**VISTA** la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

**VISTO** l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

**CONSIDERATO** che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9.

**RITENUTO** che, l'applicazione dei principi su richiamati, è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. *Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggi, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.*

(...)

23. *Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro."*

**CONSIDERATO** che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...)

*"Salvaguardia dei paesaggi "riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.*

*"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni."*

**RITENUTO**, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- nell'area vasta di riferimento dell'impianto fotovoltaico di cui trattasi sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, sopra elencati e descritti, rappresentativi di specifici contesti



f

paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 che definisce l'effetto di 'irradiamento' dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*;
- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza speciale, insieme a quella della Soprintendenza Abap competente, si estende a considerare il territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 'La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime';
- l'impianto fotovoltaico proposto, qualora realizzato, andrebbe a produrre distorsioni paesaggistiche difficilmente reversibili sottraendo in tal modo un paesaggio rurale ad una potenziale tutela e valorizzazione obiettivo del redigendo Piano Paesaggistico Regionale;
- l'impianto fotovoltaico di progetto si inserisce in un contesto territoriale già fortemente ferito dalla presenza di altri impianti esistenti, autorizzati o in fase di valutazione con i quali interferisce pesantemente in termini percettivi e i cui impatti cumulativi andrebbero a danneggiare i caratteri costitutivi del paesaggio circostante;
- il contesto territoriale di riferimento, oltre che per le peculiarità paesaggistiche, si caratterizza anche per il notevole valore archeologico come meglio sopra descritto che conferma che la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione dei siti archeologici e la conservazione dei valori paesaggistici connessi;

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto sopra esposto, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica fotovoltaica rende difficile assicurare il rispetto della 'capacità' di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

**CONSIDERATO** che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che 'considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi'.

**CONSIDERATO** che il medesimo Documento ha ribadito che 'Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà



data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti'.

**CONSIDERATO** che, in attesa dell'individuazione delle "aree idonee" il medesimo Documento stabilisce anche il principio che 'Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale'.

**CONSIDERATO** che ancora in specifico riferimento al 'rilievo del fotovoltaico per il raggiungimento degli obiettivi al 2030', e considerato che, in prospettiva, questa tecnologia ha il potenziale per una ancora più ampia diffusione, occorre individuare modalità di installazione coerenti con i parimenti rilevanti obiettivi di riduzione del consumo di suolo';

**CONSIDERATO** che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all'interno della SEN 2017 'Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l'utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. *land capability classification*)' e precisando inoltre che 'Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive'.

**RITENUTO** utile richiamare che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che **"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT)"**.

**CONSIDERATO** che, nelle more dell'individuazione - sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 - delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, **sono considerate idonee** quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 nonché, fatte salve queste prime, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, considerati i contributi istruttori dei Servizi II e III della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società proponente nel corso del procedimento, viste le osservazioni pervenute dal pubblico nell'ambito del procedimento, questa **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

**parere tecnico istruttorio negativo**



alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società MILANO ENERGY S.R.L.S. relativa al progetto di un impianto agrofotovoltaico e relative opere di connessione della Potenza di 20 MW in agro di Tolve (PZ).

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP


Arch. Gilda di Pasqua

(email: [gilda.dipasqua@cultura.gov.it](mailto:gilda.dipasqua@cultura.gov.it))



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V della DG ABAP

Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

